

Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile – Sentenza n. 245 del 25.3.2025

Estensore: *Giuliano*

APPELLO CIVILE – MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI – DOPPIA ASSENZA – CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO – ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – ART. 309 C.P.C. – PRONUNCIA IN FORMA DI SENTENZA – SPESE

Nel giudizio di appello instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di rinvio, fissata a seguito della prima assenza, comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

La declaratoria di estinzione deve essere adottata con sentenza, e non con ordinanza, al fine di consentire alle parti l'eventuale impugnazione del provvedimento per far valere vizi di legittimità.

In caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.